



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro**

N. 1676/2021 Sentenza
N. 780/2021 R.G.A.C.
N. 17538/2021 Cron. Trib.

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, all'udienza del 28 settembre 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 780/2021 R.G.

TRA

, con Avv. Maria Valentina Ricca

E

ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*

contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 10.3.2021 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e, premesso di essere stata immessa nel ruolo del personale docente della scuola materna nel 1985 e di aver conseguito la retrodatazione giuridica della nomina con decorrenza dall'1.9.1982 in quanto in possesso dei requisiti di servizio di cui alla L. n. 246/1988, esponeva di essere transitata dall'1.9.2006 nel ruolo dei docenti di istruzione secondaria di primo grado per la attuale classe di concorso CDC A 022 e di essere in servizio presso .
Lamentava che nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della istruzione secondaria di primo grado non le era stata riconosciuta l'anzianità di servizio maturata nella scuola materna, e ciò in applicazione del c.d. principio della temporizzazione.
Si doleva quindi dell'operato dell'Amministrazione convenuta e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno precedenti di legittimità e di

merito, concludeva chiedendo "[...] dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della anzianità di ruolo maturata dall' 1.09.1982 presso la scuola materna da cumularsi con l'anzianità maturata dall'1/09/2006 fino ad oggi nei ruoli dei docenti di Istruzione secondaria di primo grado; - per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente - MI in p.l.r.p.t.- ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera in favore della ricorrente e dunque al pagamento delle differenze retributive e contributive, come da eventuale disponenda CTU, nei limiti della prescrizione di legge e fino al saldo effettivo, oltre interessi legali [...]".

Il Ministero dell'Istruzione, benchè ritualmente citato, non si è costituito. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.

Premesso che le circostanze allegate in fatto trovano riscontro documentale nella produzione in atti (cfr. fasc. ricorrente), rileva il giudice che la questione oggetto del presente giudizio - ossia quella del riconoscimento integrale del servizio prestato nella scuola materna in occasione del passaggio alla scuola di istruzione secondaria di primo grado - è stata affrontata e decisa dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio di diritto per cui "In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione" (Cass. Sez. Unite n. 19778/2016).

Alla luce dell'orientamento di legittimità - dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi anche in ragione della funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte - la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con la declaratoria del diritto di [] al riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel pregresso ruolo della scuola materna (con decorrenza giuridica dall'1.9.1982) sino al passaggio alla scuola secondaria di primo grado in data 1.9.2006 e la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante in ragione del

predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio, oltre interessi dalla debenza al saldo.


Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel pregresso ruolo della scuola materna (con decorrenza giuridica dall'1.9.1982) sino al passaggio alla scuola secondaria di primo grado in data 1.9.2006; condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante in ragione del riconoscimento della superiore anzianità di servizio, oltre interessi dalla debenza al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Cosenza, 28 settembre 2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA



SEZIONE LAVORO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Oggi, il **28 SET. 2021**
IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Carlo Bellotti)